

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO COMUNALI

Art. 1 - Oggetto

L'Amministrazione Comunale di Val Brembilla, in conformità alle disposizioni fissate dalla Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31, allo scopo di favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli e di stimolare gli studenti ad un maggior profitto scolastico, istituisce Borse di Studio da assegnare a studenti di cui al successivo Art.2.

Le borse di studio sono annuali ed individuali.

L'ammontare delle borse di studio viene determinato annualmente nei limiti di spesa previsti dal Piano di Diritto allo Studio per l'anno scolastico considerato.

L'assegnazione delle borse di studio verrà disposta dal Responsabile del Settore competente per l'Istruzione Pubblica previa indizione di avviso pubblico in ottemperanza di quanto disposto col presente Regolamento.

Art. 2 - Beneficiari

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione della borsa di studio:

- A) alunni licenziati dalla scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico considerato, regolarmente iscritti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
- B) alunni regolarmente iscritti per la prima volta alla classe 1^a, 2^a, 3^a o 4^a della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico considerato, che siano regolarmente iscritti all'annualità successiva, anche di diverso istituto;
- C) studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico considerato ed iscritti all'università o a corsi di specializzazione postdiploma.

Art. 3 - Requisiti

Per essere ammessi al concorso gli studenti interessati devono possedere i seguenti requisiti :

- ◆ frequentare istituti, facoltà, corsi di specializzazione postdiploma statali o legalmente riconosciuti;
- ◆ risultare residenti a Val Brembilla nell'anno scolastico di frequenza preso in considerazione ed esserlo anche al momento della domanda della borsa di studio;
- ◆ non aver frequentato da ripetenti l'anno scolastico considerato con l'eccezione di quanti sono stati costretti a ripetere l'anno per motivi gravi di salute, comunque da documentare;
- ◆ la media dei voti ottenuti in tutte le materie, escluse religione, condotta ed eventuali materie facoltative, non deve essere inferiore a:
 - 9 per gli studenti licenziati dal 3° anno della scuola secondaria di 1° grado;
 - 7 per gli studenti licenziati dal 1° al 4° anno della scuola secondaria di 2° grado;
 - 80/100 per gli studenti licenziati dal 5° anno della scuola secondaria di 2° grado.

Ai fini del presente regolamento, per gli studenti che frequentano scuole secondarie di secondo grado che rilasciano diplomi o attestati al 3° anno si prende in considerazione la media dei voti in pagella a fine a.s. e non il voto finale riportato sul diploma/attestato.

Art. 4 - Meccanismi di stesura della graduatoria

La graduatoria viene formata sulla base del profitto, attribuendo un punteggio secondo quanto stabilito nella tabella di seguito riportata:

Voto scuole secondarie			
di 1° grado: 3° anno	di 2° grado anni: 1°, 2°, 3°, 4°	di 2° grado: 5° anno	Punti assegnati
9	7	80	6
	7,1	81	7
	7,2	82	8
	7,3	83	9
	7,4	84	10
	7,5	85	11
	7,6	86	12
	7,7	87	13
	7,8	88	14
	7,9	89	15
10	8	90	16
	8,1	91	18
	8,2	92	20
	8,3	93	22
	8,4	94	24
	8,5	95	26
	8,6	96	28
	8,7	97	30
	8,8	98	32
	8,9	99	34
	9	100	36
	9,1		37
	9,2		38
	9,3		39
	9,4		40
	9,5		41
	9,6		42
	9,7		43
	9,8		44
	9,9		45
	10	100 e lode	46

A parità di punteggio, sarà applicato il seguente ordine preferenziale:

1. orfano di entrambi i genitori;
2. orfano di un solo genitore;
3. presenza di un solo genitore nel nucleo familiare;
4. valutazione maggiore in condotta.

Art. 5 - Modalità di richiesta

Le domande dei concorrenti devono essere presentate all'Ufficio Istruzione Pubblica presso la sede comunale, esclusivamente sul modello predisposto dal competente Ufficio. Nello stesso saranno autocertificati:

- ♦ i dati anagrafici e di residenza;

- ♦ l'anno scolastico considerato con espressa dichiarazione che il candidato non l'ha frequentato da ripetente o che ha ripetuto l'anno scolastico per seri motivi di salute da certificare;
- ♦ l'iscrizione al successivo anno di studi superiore, corso universitario o post diploma.

Al modello dovranno essere allegati:

- ♦ copia della pagella riportante tutte le valutazioni finali conseguite per l'anno scolastico considerato;
- ♦ fotocopia del documento d'identità del firmatario.

La domanda di ammissione al concorso, solamente nel caso che riguardi gli studenti minorenni, deve essere sottoscritta da un genitore o da chi esercita la patria potestà.

Art. 6 - Graduatoria e consegna borse di studio

L'Amministrazione comunale, entro 30 giorni dalle scadenze previste per la presentazione delle domande, predispose la graduatoria dei concorrenti in possesso dei requisiti richiesti ed effettua l'assegnazione degli assegni di studio in base alla graduatoria e nei limiti degli assegni disponibili.

La consegna delle borse di studio verrà effettuata dai rappresentanti dell'Amministrazione comunale con manifestazione pubblica in data da destinarsi.

Art. 7 - Richiesta integrazioni

E' facoltà degli Uffici competenti di richiedere a ciascuno dei concorrenti la produzione di documentazione integrativa al fine di meglio verificare i requisiti dichiarati. Inoltre è facoltà del Comune verificare la veridicità delle autodichiarazioni.

Art. 8 - Bando annuale

Le presenti disposizioni regolamentari verranno attuate ogni anno a mezzo di specifico bando da adottare e da pubblicare entro il mese di dicembre a cura del Responsabile di Settore.